

STRATEGIE ANTICRISI**Così il “contratto di rete” può aiutare le imprese a essere vincenti****ROSARIA BONO**

Lil tessuto economico italiano è fatto di piccole e medie imprese; il contesto globale attuale e gli alti standard qualitativi richiesti dal mercato, la necessità di competitività e di innovazione dell'impresa, però, rendono passaggio obbligato per la crescita delle imprese la collaborazione e la loro aggregazione.

In questa prospettiva devono crearsi nuove aggregazioni e nuove filiere di imprese per entrare nella competizione internazionale e di ciò le imprese devono divenire consapevoli, superando il tradizionale individualismo del medio imprenditore italiano.

Per sostenere quelle imprese che si alleano per migliorare la competitività sul mercato,

siglando un accordo che prevede un programma condiviso, il legislatore, con l'art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009, poi oggetto di diverse successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del “contratto di rete”. Il contesto economico in cui è sopraggiunta la previsione legislativa del contratto di rete, in realtà, era già caratterizzato dall'esistenza di vari fenomeni di organizzazione e cooperazione inter imprenditoriale noti, nella fenomenologia economica, come reti di imprese e reti contrattuali, ossia da forme di esercizio dell'iniziativa economica e produttiva presenti nel tessuto economico del nostro Paese da decenni come strategia delle imprese italiane per operare nel mercato economico nazionale ed internazionale, con diverse regolamentazioni.

SEGUE >> 5

Rosaria Bono, è Vicepresidente nazionale Federnotai e responsabile comunicazione Consiglio Notarile di Genova e Chiavari

Così la “rete delle imprese” può garantire competitività

Rosaria Bono



Le società in rete si obbligano a scambiarsi prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche

La rete può regolare una fase di start-up così come una fase di consolidamento o una fase di crisi d'impresa

dalla prima pagina

Il nuovo contratto si sostanzia in uno strumento di cooperazione, con il quale le imprese (qualunque sia il settore cui

appartengono e le dimensioni che le connotano) perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

LE FUNZIONI DEL CONTRATTO IN DUE FILONI

A tal fine le imprese partecipanti si obbligano, conformemente al programma

comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle imprese stesse, o a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o a svolgere in comune una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali.

Le funzioni del contratto si possono sostanzialmente identificare in due filoni:

a) il primo riguarda l'interno della filiera produttiva e quindi i rapporti verticali tra imprese e qui la finalità è quella di migliorare l'efficienza della filiera produttiva per standardizzare prodotti e procedure ai vari livelli della filiera;

b) il secondo riguarda i rapporti orizzontali tra imprese e in questo il nuovo contratto è uno strumento "debole" che può montarsi e smontarsi rapidamente, essendo anche preludio di aggregazioni più forti.

LE FASI REGOLATE DALLA RETE

La rete può regolare una fase di start-up così come una fase di consolidamento o una fase di crisi d'impresa.

L'impegno degli operatori giuridici è quello di trovare soluzioni coerenti con il modello legislativo per realizzare assetti utili per lo sviluppo dell'impresa, traducendo in termini giuridici le esigenze che affiorano nella realtà economica.

Il contratto di rete richiede quindi una precisa tecnica contrattuale, in quanto per la sua efficacia economica deve presentare tratti particolarmente concreti e puntuali.

L'istituto comporta una necessità forte dell'intervento del giurista ed in particolare del **notaio**: ogni ambito di applicazione comporterà adattamenti specifici e andrà verificata la realtà economica in cui la rete opera per tarare, di volta in volta, lo strumento giuridico.

IL NOTAIO, PUBBLICO UFFICIALE E LIBERO PROFESSIONISTA

Il ruolo del **notaio** quale pubblico ufficiale, e quale libero professionista, rileva in un triplice ordine di controlli:

1) un primo livello concernente il controllo, non dispensabile, di legittimità delle pattuizioni, nonché dell'identità delle parti e della legittimazione delle stesse, controllo questo demandato al **notaio** dalla legge;

2) un secondo livello concernente il controllo ai fini della conformità dell'accordo concreto alla fattispecie normativamente prevista, controllo questo che

trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che sussiste tra il **notaio** ed i contraenti;

3) un terzo livello concernente un precontrollo circa la presenza dei requisiti minimi contrattuali per il positivo superamento del giudizio di asseverazione da parte degli organismi a ciò deputati, per il conseguimento dei benefici fiscali di cui al comma 2-quater dell'art. 42 d.l. 78/2010 conv. con l.122/2010 (ad esempio la presenza di parametri di misurazione dell'avanzamento verso gli obiettivi strategici prefissati e quindi della crescita di competitività); anche tale ultimo controllo trae origine e trova i propri confini nel singolo contratto d'opera professionale che sussiste tra il **notaio** ed i contraenti. Vi è infine il requisito di forma, indispensabile per ottenere la soggettività giuridica.

PROFILI E PROGRAMMI

In particolare, dovranno essere ben studiati nelle conseguenze ed adeguatamente regolamentati il profilo soggettivo, il profilo della pubblicità del contratto di rete, il programma comune e le sue eventuali modifiche, i diritti e gli obblighi delle parti, la durata, la previsione di un fondo comune, l'organo comune, le modalità di adesione di nuovi partecipanti, le regole per l'assunzione delle decisioni, il recesso e l'esclusione, la fase di scioglimento, la normativa antitrust.

UN ANNO FA LE "LINEE GUIDA"

Il **notariato** ha presentato a marzo 2012 la prima edizione delle "Linee Guida per i contratti di rete" elaborate da Comitato Interregionale dei Consigli **Notarili** delle Tre Venezie e RetImpresa (associazione di confindustria dedicata ai contratti di rete) come strumento pratico che i professionisti e gli imprenditori possono utilizzare per la redazione di un contratto di rete e rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione della disciplina dettata dal legislatore.

Questo documento è frutto del protocollo d'intesa siglato nel 2009 tra Piccola Industria - Confindustria e Consiglio Nazionale del

Notariato, nella comune consapevolezza dell'utilità di una partnership che favorisse il rilancio dell'economia in un momento di grave crisi per il nostro Paese.

LA COLLABORAZIONE TRA NOTARIATO E RETIMPRESA

La collaborazione tra **Notariato** e RetImpresa rappresenta un esempio significativo di quel principio di sussidiarietà più volte auspicato nei confronti dei professionisti, il cui bagaglio di conoscenze costituisce un patrimonio economico del paese, per contribuire al rilancio economico del paese.

Il contratto deve indicare:

a) i riferimenti di ogni partecipante (nome, ditta, ragione o denominazione sociale)

b) gli obiettivi strategici dei partecipanti e modalità per misurarne lo stato di avanzamento

c) il programma con diritti e obblighi assunti di ciascun partecipante, modalità di realizzazione dello scopo comune

d) il fondo patrimoniale comune quando previsto, con misura e criteri di valutazione di conferimenti iniziali ed eventuali contributi successivi di ciascun partecipante, regole di gestione

e) la durata ed i termini di adesione al contratto

f) le condizioni di recesso anticipato ferme restando le regole generali di legge in materia di scioglimento dei contratti plurilaterali con comunione di scopo

g) l'organo comune se previsto, con riferimenti del soggetto prescelto per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, poteri di gestione e rappresentanza conferiti e regole per la sua eventuale sostituzione

h) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti che non rientrino nella sfera dell'organo comune

IL DECRETO SVILUPPO

L'ultimo intervento legislativo in materia è

rappresentato dal Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83), che ha integrato e modificato la disciplina per le reti di imprese.

Mentre prima il contratto di rete doveva essere iscritto presso il Registro imprese al quale era iscritta ogni impresa coinvolta, ora basta farlo presso il Registro dove ha sede la rete.

Oltre a introdurre semplificazioni, il Dl ha esteso anche alle Pmi l'accesso ai contributi destinati ai consorzi per l'internazionalizzazione, anche se non vi sono iscritte.

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PER LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In caso di presenza del fondo comune è facoltà della rete di imprese di iscriversi alla sezione ordinaria del Registro presso la circoscrizione competente a seconda della sede, acquisendo soggettività giuridica: in tale ipotesi è necessaria la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o dell'atto firmato digitalmente a norma del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

CONSULENZA GRATUITA

Servizio legale per le imprese

A Genova nel 2010 è stato siglato un protocollo d'intesa tra Gruppo PMI di Confindustria Genova e Consiglio Notarile di Genova e Chiavari per la consulenza gratuita alle imprese. Il servizio è attivabile tramite il Servizio Legale Fiscale di Confindustria Genova (010/8338.214-462)

CHI È

Rosaria Bono, è Vicepresidente nazionale Federnotai e responsabile comunicazione Consiglio Notarile di Genova e Chiavari